



Comune di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 18/07/2019

CC N. 40

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA 330/2014 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI CIRO' MARINA SUL RICORSO R.G.N. 1432/2013 E N. 9235/2018 DEL TRIBUNALE DI MILANO RESA SUL RICORSO R.G.N. 53275/2017 NONCHE' A SEGUITO DI ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MONZA SUL RICORSO R.G.N. 2355/2018

L'anno duemiladiciannove addì 18 del mese di luglio alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal Sig. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GHILARDI GIACOMO		Si	ROCCARO DAVIDE	LEGA	Si
TREZZI SIRIA	P.D.	No	RAHO MARIA CONCETTA	LEGA	Si
GHEZZI LUCA	P.D.	Si	BERTO MARCO PAOLO	LEGA	Si
CATANIA ANDREA	P.D.	Si	ZINESI MAURIZIO	M.5 S.	Si
BARTOLOMEO PATRIZIA	P.D.	Si	DUCA GIANFRANCA	C.B. CIVICA	Si
TARANTOLA MARCO	P.D.	Si	SEGGIO GIUSEPPE	L.C. L.T.C.	Si
CALABRIA DANIELE	P.D.	Si	DAMBRA SCELZA	L.C. L.T.C.	Si
MERONI AUGUSTO	LEGA	Si	SALMI CATIA	L.C. L.T.C.	Si
DAINO ROSARIO	LEGA	Si	DI LAURO ANGELO	F.I.	Si
BOGNANNI SILVANA	LEGA	Si	CIOTOLA CARLO	F.I.	Si
MODENA FILIPPO	LEGA	Si	MALAVOLTA RICCARDO	N.C.I.	Si
FUMAGALLI CRISTIANO	LEGA	Si	VAVASSORI LUIGI ANDREA	M.5 S.	Si
PAPINI LUCA	LEGA	Si			

Componenti presenti n. 24.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA 330/2014 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI CIRO' MARINA SUL RICORSO R.G.N. 1432/2013 E N. 9235/2018 DEL TRIBUNALE DI MILANO RESA SUL RICORSO R.G.N. 53275/2017 NONCHE' A SEGUITO DI ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MONZA SUL RICORSO R.G.N. 2355/2018
----------	--

Con ricorso R.G. 1432/2013 il Comune di Cinisello Balsamo ha proposto appello avverso la sentenza n. 330/2014 nella causa promossa dalla Sig.ra P.V. avverso il verbale di violazione al codice della strada per il superamento dei limiti di velocità, resa da Giudice di Pace di Cirò Marina il quale ha condannato il Comune a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidandole in euro 250,00 oltre le spese, IVA e CPA come per legge.

Il giudizio d'appello si è concluso con sentenza n. 9235/2018 del Tribunale di Milano il quale ha dichiarato l'incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Tribunale di Crotone, ha condannato il Comune alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di P.V. liquidandole in euro 790,00 oltre spese generali forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.

Nella causa promossa da A.R.E.I.S., con ricorso r.g. n. 2355/2018 avente ad oggetto azione civile contro le discriminazioni, il Tribunale di Monza con ordinanza del 28/04/2019, ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

Ciò posto in fatto, si evidenzia che la fattispecie del riconoscimento del debito fuori bilancio è disciplinata dall'art. 194 del TUEL secondo cui:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

omissis

Il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;*

I requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

~ della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;

- ~ della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- ~ della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Si evidenzia altresì dunque che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

Ai sensi del 1° comma, lett. a), dell'art. 194 è stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Al riguardo nel parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 è stabilito che:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la

legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pertanto nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Così al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Alla luce di quanto esposto si sottopone al Consiglio Comunale la proposta avente ad oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alle sentenze citate in premessa.

02/07/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Silvia Turati

Il Dirigente, vista la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con essa, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di Deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata ob relationem, vista e fatta propria la relazione del Responsabile del Procedimento redatta in data 02/07/2019 parte integrante del presente atto e che viene riportata integralmente:

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 20 del 19/03/2019 e n.23 del 28/03/2019 , dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha rispettivamente approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 18/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2001-2021;

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

OMISSIS

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;*

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;

- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato senza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

~ il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione

vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ritenuto, pertanto che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

~ le sentenza di cui trattasi rientrano tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente

necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

~ trattandosi di sentenze esecutive nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

~ la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

~ conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto i pareri positivi obbligatori del Collegio dei Revisori, previsti dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); reso in data
Preso atto che:

~ l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

~ l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

~ l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza e che pertanto nel caso di specie la competenza è del Dirigente del Settore Affari Legali e Audit ;

Visti:

- la sentenza n. 330/2014 nella causa promossa dalla Sig.ra P.V. avverso il verbale di violazione al codice della strada per il superamento dei limiti di velocità, resa da Giudice di Pace di Cirò Marina riferito al ricorso R.G. N. 1432/2013, il quale ha condannato il Comune a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 250,00 oltre le spese, Iva e CPA come per legge così per un totale di euro 364,78 (IVA non dovuta dopo accertamento del regime fiscale), nonché la sentenza n. 9235/2018 resa dal Tribunale di Milano per incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Tribunale di Crotone, di condanna del Comune alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di P.V. liquidate in euro 790,00 oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge, **per un totale di euro 1.517,48** (IVA non dovuta dopo accertamento del regime fiscale)

- Ordinanza del 28/04(2019 del Tribunale di Monza, in relazione al ricorso RG. n. 2355/2018

nella causa promossa da A.R.E.I.S. contro il Comune di Cinisello Balsamo, il quale è stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge (IVa 394,68), **per un totale di euro 2.188,68**

Lo Statuto Comunale;

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 19/03/2019 di "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.23 del 28/03/2019 di "Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019 - 2021 e relativi allegati";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 18/04/2019 di approvazione del Peg 2019/2021;

Visti gli allegati pareri dei Revisori dei Conti

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. n. 267/2000;

Con voti espressi come da allegato report 1

D E L I B E R A

Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da:

- dalla sentenza n. 330/2014 nella causa promossa dalla Sig.ra P.V. avverso il verbale di violazione al codice della strada per il superamento dei limiti di velocità, resa da Giudice di Pace di Cirò Marina riferito al ricorso R.G. N. 1432/2013, il quale ha condannato il Comune a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 250,00 oltre le spese e CPA (IVA non dovuta dopo accertamento di verifica del regime fiscale)

- dalla sentenza n. 9235/2018 resa dal Tribunale di Milano per incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Tribunale di Crotone, di condanna del Comune alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di P.V. liquidate in euro 790,00 oltre spese generali forfettarie al 15%, e CPA come per legge, **per un totale di euro 1.288,84** (IVA non dovuta dopo accertamento di verifica del regime fiscale)

- dalla Ordinanza del 28/04/2019 del Tribunale di Monza, in relazione al ricorso RG. n. 2355/2018 nella causa promossa da A.R.E.I.S. contro il Comune di Cinisello Balsamo, il quale è stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge, (IVa 394,68) **per un totale di euro 2.188,68.**

Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito per la somma totale di **Euro 3.477,52** verrà imputato al capitolo 1120390 (ex cap. 912192000) "Assistenza vertenze legali, arbitrali e pareri legali: prestazioni di servizi, assistenza legale" c.d.c. A3, 206, Piano Finanziario 1.03.02.11.006, Centro di Responsabilità 06_S, Codice Siope 1331 del Bilancio 2019, così

suddiviso;

€ 1.288,84 (oneri compresi) quale pagamento delle spese di giudizio, a seguito di sentenze n.330/2014 resa dal Giudice di Pace di Cirò Marina sul giudizio R.G.N. 1432/2013 e sentenza n. 9235/2018 resa dal Tribunale di Milano sul giudizio R.G.N. 53275/2017.

€ 2.188,68 (oneri compresi) quale pagamento delle spese di giudizio, a seguito di ordinanza del Tribunale di Monza del 28/04/2019 resa sul giudizio R.G.n. 2355/2018.

Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Sono presenti all'appello 22 Consiglieri; 2 entrano nel corso della seduta.

In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto.

L'Assessore De Cicco illustra l'argomento. Si apre una discussione (omissis, trascrizione allegata al presente atto).

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l'argomento in oggetto (*Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza 330/2014 resa dal Giudice di Pace di Ciro' Marina sul ricorso R.G.N. 1432/2013 e n. 9235/2018 del Tribunale di Milano resa sul ricorso R.G.N. 53275/2017 nonche' a seguito di ordinanza del Tribunale di Monza sul ricorso r.g.n. 2355/2018*) e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0010):

Al momento del voto non sono presenti i Consiglieri Bartolomeo, Calabria, Duca, Vavassori, Zinesi

Componenti presenti:	n.19
Votanti:	n.19
Voti favorevoli:	n.19
Voti contrari:	n.00
Astenuti:	n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Presidente mette poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0011):

Al momento del voto non sono presenti i Consiglieri Bartolomeo, Duca, Vavassori, Zinesi

Componenti presenti:	n.20
Votanti:	n.20
Voti favorevoli:	n.20
Voti contrari:	n.00
Astenuti:	n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca

Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo